

*Mariagrazia Bianchini*

## Sulle modalità di pubblicazione delle Novelle post-teodosiane

1. Una monografia, edita poco più di trent'anni fa<sup>1</sup> e dedicata allo studio delle Novelle di Valentiniano, si occupava anche dei modi di pubblicazione delle stesse, soffermandosi, in particolare, sulle testimonianze conservate da fonti ecclesiastiche<sup>2</sup>, che propongono, in successione, il provvedimento imperiale, una *epistula* indirizzata a uno o più funzionari, e il corrispondente editto del destinatario della stessa. L'autrice metteva in risalto verbosità e ridondanza del testo normativo imperiale di contro a brevità e maggiore chiarezza dell'editto di pubblicazione: la considerazione si fonda su tre provvedimenti della cancelleria occidentale e due di quella orientale, certamente di grande interesse per la singolarità della testimonianza<sup>3</sup>.

Gli esempi addotti presentano caratteri comuni: le *leges* sono redatte in forma epistolare, decisamente privilegiata dalla legislazione tardoimperiale, accanto agli editti destinati a tutti gli abitanti dell'impero o al senato<sup>4</sup>, e contengono l'ordine di pubblicazione rivolto al destinatario o ai destinatari, affinché il provvedimento venga portato a conoscenza dei sudditi. Trattandosi di *epistulae*, l'ordine di pubblicazione è indispensabile; diversamente il testo non avrebbe

---

\*) Mi è caro dedicare queste poche pagine, con affetto e gratitudine, alla memoria di Remo Martini, che mi ha seguito e sempre saggiamente consigliato per oltre mezzo secolo, fin dalla preparazione della tesi di laurea.

1) M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III*, I. *Fonti*, Padova, 1988.

2) BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle*, cit., p. 49 ss.

3) Su questi esempi si vedano le osservazioni di F. GORIA, *La prefettura del pretorio tardo-antica e la sua attività editale. Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST il 24 maggio 2011* ([www.studitarodoantichi.org](http://www.studitarodoantichi.org)), p. 5. Pur mutila, anche una *lex* di Valentiniano I, sempre tramandata per via epigrafica, attesta la presenza di un *epilogus*, con clausola di pubblicazione abbastanza articolata: cfr. A. GIARDINA, F. GRELE, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in «MEFRA.», XCV.1, 1983, p. 265.

4) Per le tipologie resta sempre valido il saggio di N. VAN DER WAL, *Edictum und lex edictalis. Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätromischen Reich*, in «RIDA.», XXVIII, 1991, p. 277 ss.

diffusione, restando nell'archivio del funzionario ricevente<sup>5</sup>. L'ordine di pubblicazione trova «naturale» collocazione nella parte conclusiva, *epilogus*, del testo normativo imperiale, la cui struttura si stabilizza più tardi come sicuramente attestano le Novelle giustinianee, con precedenti nelle Novelle post-teodosiane anche se non con una clausola formalmente autonoma, come vedremo.

Per quanto concerne le *leges* accolte nel Codice Teodosiano è appena il caso di ricordare che sono state opportunamente ridotte al dettato essenziale, rispettando, per quanto possibile, i criteri di chiarezza e brevità dettati da Teodosio II ai suoi commissari: per certo, sono state omesse *praefatio* ed *epilogus*, luogo, questo, deputato a contenere le direttive per la pubblicazione. Nonostante l'intervento dei compilatori teodosiani, restano tracce, nelle costituzioni accolte nel Codice, dell'ordine di pubblicazione impartito dall'imperatore al destinatario della *epistula*<sup>6</sup>.

Meritevole di approfondimento sotto questo profilo è, naturalmente, il testo delle *leges* successive alla pubblicazione del Codice Teodosiano, in quanto tramandate autonomamente rispetto al loro inserimento nel *Codex repetitae praelectionis*, che applica criteri analoghi a quelli della precedente codificazione teodosiana, con omissione delle parti «superflue». Nelle Novelle post-teodosiane la clausola di pubblicazione è quasi sempre presente, con una formulazione, di solito generica, del tipo '*ut omnes sciant*' e similari<sup>7</sup>, ma sovente contiene, sempre con il costrutto '*ut*' o '*quo*' e il congiuntivo, disposizioni relative alle modalità di pubblicazione, soprattutto precisazioni sull'ambito territoriale di diffusione<sup>8</sup>. Di grande utilità, per l'inquadramento del problema nella prospettiva dei rapporti fra burocrazia centrale e funzionari periferici, è un recente studio di

---

<sup>5</sup>) Così P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, 2013, p. 229.

<sup>6</sup>) Di grande interesse, al proposito, la ricognizione operata, di recente, da L. LEMCKE, *Bridging Center and Periphery. Administrative Communication from Constantine to Justinian*, Tübingen, 2020, p. 233-258 (*Appendix IV. Data for Centrifugal Communication*), che tiene conto anche delle testimonianze offerte dalle *Constitutiones Sirmondianae*.

<sup>7</sup>) Cfr., a esempio, *Nov. Th.* 17.1.5 ('*Inlustris igitur et magnifica auctoritas tua saluberrimam legem edictis propositis ad omnium notitiam faciat pervenire, ut sciant provinciales nostri pro eorum quiete serenitatem nostram ingi sollicitudine vigilare*'), *Nov. Val.* 21.1.7 ('*Idcirco inlustris et praecelsa magnificentia tua saluberrimam sanctionem mox in omnium pervenire notitiam propositis inbebis edictis, ut possit facile cognosci condendarum serandarumque legum curam nobis esse praecipuam*'), che presenta, nella *subscriptio*, la notazione '*Antelata edicto*') e *Nov. Val.* 34.6: ('*Itaque inlustris et praecelsa magnificentia tua ad designatos provinciales sub programme suo nostra edicta faciat pervenire, ut, quanta nobis eorum cura sit, praesenti lege cognoscant*'). E' appena il caso di segnalare, in queste clausole, uno dei temi tipicamente espressione della «Kaiseridee» tardoimperiale: la instancabile sollecitudine dell'imperatore-legislatore per il bene dei sudditi. Sul tema si veda H. HUNGER, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien, 1964, p. 49-154, che esamina i vari elementi caratterizzanti la «Kaiseridee» attraverso le occorrenze riscontrabili nelle *praefationes*.

<sup>8</sup>) Così, in proposito, PORENA, *Le origini*, cit., p. 438 s.

Lukas Lemcke, che ha ordinatamente raccolto tutte le testimonianze offerte dalla legislazione tardoimperiale, da Costantino a Giustiniano<sup>9</sup>.

Il mio interesse è stato però sollecitato da clausole di pubblicazione che non si limitano a dare l'ordine al destinatario di far conoscere il testo normativo nella sua circoscrizione di competenza, ma propongono, in vari casi, la traccia che l'editto del funzionario dovrà seguire, di solito con la precisazione degli aspetti più significativi della normativa appena dettata. Poca fiducia nell'esecutore? O particolare interesse a sottolineare *ratio* e contenuti qualificanti il provvedimento?

2. È mio intendimento rivolgere l'attenzione alle testimonianze più significative, pur in mancanza di riscontro riguardo alla puntuale esecuzione da parte del destinatario, solitamente il *praefectus praetorio*, accogliendo in avvio l'ipotesi di una coincidenza di modelli fra le due cancellerie<sup>10</sup>.

In primo luogo, mi sembra opportuno richiamare due Novelle di Teodosio, entrambe emanate il 19 aprile 439, a Costantinopoli, indirizzate al *praefectus praetorio* Florentius, e riunite, dall'ignoto autore della raccolta utilizzata dai commissari alariciani, sotto la rubrica '*De postulando et de perpetuanda advocazione*'.

La prima, *Nov. Th.* 10.1.5, suona:

Ilustris itaque et magnifica auctoritas tua legem hanc curiis civitatibus provinciarum profuturam edictis propositis ad omnium notitiam perferri praecipiat.

Si noti l'espresso riferimento alle *curiae* cittadine, direttamente interessate dalla normativa che, tra l'altro, si propone di conservare la consistenza della «classe dirigente» municipale, sempre pronta a sottrarsi ai suoi *munera*<sup>11</sup>.

La seconda, *Nov. Th.* 10.2.1, presenta maggiori precisazioni:

Ilustris itaque et magnifica auctoritas tua saluberrimam legem edictis propositis ad omnium notitiam pervenire praecipiat, quo praeter advocatos virorum illustrium praefectorum, quos ad finem advocacionis specialium privilegiorum fructus, proposita etiam palma dignitatis hortatur, sciant alii, lege priore sublata, postulandi sibi licentiam datam nullo tempore praescribendam.

---

<sup>9</sup>) Si tratta del saggio di LEMCKE, *Bridging*, cit., *passim*, che segnala il quadro di riferimento della sua ricerca nel sottotitolo: *Administrative Communication from Constantine to Justinian*.

<sup>10</sup>) Come, a suo tempo, già sottolineato da BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle*, cit., p. 50. Altro avviso avevo espresso con riferimento all'impostazione del dettato normativo, riscontrando significative diversità: cfr. M. BIANCHINI, *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii all'indomani della codificazione teodosiana*, in «Accademia Romanistica Costantiniana. Atti del IV Convegno internazionale», Perugia, 1981, p. 283 ss., ora in EAD., *Temî e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, p. 80 ss.

<sup>11</sup>) Sul ricorso all'esercizio della professione forense per sottrarsi agli obblighi curiali cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602)*, I, Oxford, 1964, p. 743 e n.76.

In sede di ordine di pubblicazione, l'imperatore invita il *praefectus praetorio* a sottolineare, nel suo editto, la diversità di trattamento prevista per gli avvocati patrocinanti presso il tribunale prefettizio (da intendere sia quello pretoriano sia quello urbano) e per tutti gli altri<sup>12</sup>. I primi, al termine del loro servizio, conseguiranno il rango di '*spectabiles*'; per gli altri, si prevede invece una durata illimitata dell'attività professionale, con l'abolizione di una precedente *lex*, di difficile attribuzione, che avrebbe posto un limite temporale allo svolgimento dell'attività di *advocatus*<sup>13</sup>.

Diversamente dalla formulazione consueta, in questi due casi non trova luogo il tema della sollecitudine del legislatore che deve esser resa nota ai sudditi, ma un preciso invito al destinatario dell'*epistula*: l'editto di pubblicazione dovrà espressamente sottolineare alcuni punti della normativa imperiale.

Resta da trovare la spiegazione di due *leges* emanate lo stesso giorno, sullo stesso argomento e riunite più tardi, dall'ignoto compilatore, sotto la rubrica '*De postulando et de perpetuanda advocazione*', che permette di prospettare una disciplina unitaria. In quanto conservate con le rispettive *inscriptio* e *subscriptio* (e senza dubbi fondati su possibili errori nell'indicazione del giorno di emanazione) le due *leges*, pur affini per argomento, hanno una loro distinta identità: la prima si preoccupa della consistenza delle *matriculae* operanti presso i diversi tribunali, mentre la seconda ha riguardo alla durata dell'attività, che, per gli avvocati operanti presso i tribunali provinciali e municipali, viene sottratta al limite dei venti anni in precedenza introdotto.

3.a. Più numerose le testimonianze offerte dalle *Novellae* di Valentiniano, a cominciare da *Nov. Val. 3*, emanata a Ravenna nel 439 e indirizzata al *praefectus praetorio*, che viene proposta sotto la rubrica '*De successionebus curialium qui ad clericatum transierunt*':

---

<sup>12</sup> Per una sintesi sulla disciplina relativa agli *advocati* in età tardoantica, si veda JONES, *The Later Roman Empire*, I, cit., p. 507 ss., e anche M. KASER, K. HACKL, *Das Römische Zivilprozessrecht*, München, 1996, p. 548, per l'impiego di *advocati* come *iudices pedanaei*, e p. 564 s., per la disciplina della professione forense e della carriera presso i vari tribunali.

<sup>13</sup> Come non manca di rilevare D. NÖRR, nel suo commento a una *lex* di Giuliano giunta fino a noi fortunatamente e incompleta: B. BISCHOFF, D. NÖRR, *Eine unbekanntes Konstitution Kaiser Julians*, München, 1963, p. 42. Nel commento (p. 43 s.) sono messi in luce alcuni aspetti della disciplina dell'avvocatura, anche con riferimento ai successivi interventi di Teodosio II e Valentiniano III. Quanto all'imperatore che avrebbe emanato la *lex* abrogata da Teodosio, una recente ipotesi, peraltro senza riscontri testuali, propone Teodosio I: così C. CORBO, *La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana*, in «Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», V, 2005, p. 9 nt. 34.

*Nov. Val.* 3.5: *Inlustris ac praecelsa magnitudo tua huius legis saluberrima constituta sub edictorum promulgatione faciet in omnium notitiam pervenire, ut sacrilegii reatus involvat ac viginti librarum auri multa percellat quem non oboedisse claruerit edictalibus constitutis.*

Valentiniano si occupa di un fenomeno diffuso e pernicioso per la consistenza e funzionalità delle *curiae* cittadine: il tentativo di curiali doviziosi di sottrarsi ai *munera municipalia* con l'accesso, indebito, a cariche prestigiose nell'amministrazione imperiale, che esentavano da tali oneri, o, ancor meglio come nel caso contemplato, conseguendo l'ordinazione<sup>14</sup> sacerdotale o episcopale. Più volte gli imperatori, di Oriente e di Occidente, cercano di frenare questa emorragia (come confermano molte *leges* accolte nel *Codex Theodosianus*), ma il ripetersi dei provvedimenti conferma la gravità e la diffusione del fenomeno.

Nel caso in esame, il comportamento dei curiali che si sottraggono ai loro *munera* è considerato *crimen sacrilegii*, in quanto attenta alle finanze cittadine e, indirettamente, a quelle imperiali: ed è proprio questa parte della normativa, che qualifica il comportamento e quantifica la sanzione pecuniaria comminata, a dover essere espressamente indicata nell'editto di pubblicazione<sup>15</sup>.

3.b. Sotto la rubrica '*De invasionibus*' sono collocate due *leges*, emanate a Ravenna e indirizzate al *praefectus urbi Romae*, a meno di otto mesi di distanza l'una dall'altra (9 giugno 440 e 27 gennaio 441); la seconda è motivata dalla opportunità di abrogare la precedente, dopo più matura riflessione<sup>16</sup>:

*Nov. Val.* 8.2.1: *Unde inlustris magnitudo tua hanc, qua praecepti superioris vacuatur incautior definitio, programmatis adiectione vulgabit, ut agnosci ab omnibus possit his, quae in illa displicent, abolitis, id, quod solum de vetustate repetitum probabile videtur, priscarum tantum legum definitione servandum.*

Abbastanza singolare la rapida successione di due *leges* sullo stesso argomento e relative alla stessa controversia, che riceve diversa soluzione, verosimilmente a causa delle pressioni esercitate dalle due parti in causa, appartenenti entrambe

---

<sup>14</sup>) Sul problema dell'ordinazione di curiali, con particolare riferimento alla *lex* di Valentiniano, si veda J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire Romain (IV-V siècles)*, Paris, 1958, *avec mise à jour* 1989, p. 147 s.

<sup>15</sup>) In uno studio recente sulle sanzioni in oro, G. MARAGNO, '*Punire e sorvegliare*'. *Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli, 2020, p. 67 n. 47, segnala la ricorrenza, nelle clausole di pubblicazione delle *Novelle* post-teodosiane, di indicazioni integrative del mero ordine di pubblicazione, come la quantificazione delle sanzioni disposte nella parte «precettiva» della *lex*.

<sup>16</sup>) Della questione mi sono occupata anni addietro: BIANCHINI, *Orientamenti*, cit., p. 289 ss. = p. 86 ss.

all'alta burocrazia. Mentre il primo provvedimento, di portata particolare, non ha clausola di pubblicazione, in quanto il destinatario deve applicare il dettato al caso sottoposto alla sua cognizione, il secondo, per chiara finalità politica, pur inteso alla revisione del caso già deciso, viene rivestito della forma di *lex generalis* e, come tale, in quanto destinato a tutti i sudditi, deve essere pubblicato nelle forme di rito. L'editto di pubblicazione deve espressamente precisare che è stata ripristinata la disciplina precedente.

3.c. Sotto la rubrica '*De honoratis et quis in gradu praeferatur*' è collocata una *lex* del 443, *data e proposita* a Roma, indirizzata al *praefectus praetorio*:

*Nov. Val. 11.2*: *Inlustris igitur et praeclsa magnitudo tua hac nos generali lege sanxisse cognoscat, quam propositis edictis vulgare debet, ut quisque consulare fastigium secundo conscendere meruerit illis etiam praeferatur, qui uno anno fastis nomen dederunt, quamvis anteriore tempore consulatum cum patriciam pariter sunt adepti. Ea enim dignitas, quae nomini quoque Augusto quoddam decus videtur acquirere, secundo delata privatis personis absque superioris praescriptione temporis iure universis honoribus antecellet.*

L'intervento di Valentiniano sembra da ricollegare, considerato l'anno di emanazione, al secondo consolato di Petronio Massimo<sup>17</sup>, che poteva aver creato qualche disappunto in colleghi che avessero rivestito il consolato tempo addietro e ora dovevano cedere il passo a chi era stato nuovamente investito della prestigiosa, in quanto eponima, antica magistratura<sup>18</sup>.

3.d. Ad un tema ricorrente è dedicata *Nov. Val. 18*, posta sotto la rubrica '*De Manichaeis*', emanata a Roma nel 445 e indirizzata al *praefectus praetorio*:

*Nov. Val. 18.1*: *Unde ... inlustris et praeclsa magnificentia tua hac nos in aeternum valitura lege statuisset cognoscat, quam in omnium provinciarum faciet notitiam pervenire, ut ubicumque terrarum quisquis Manichaeorum fuerit deprehensus, poenas, quasi in sacrilegos iure sanxerunt, auctoritate publicae severitatis excipiat.*

---

<sup>17</sup> Così JONES, *The Later Roman Empire*, I, cit., p. 534, nell'ambito della trattazione sulla composizione del senato e sulle diverse collocazioni dei senatori in base al rango (p. 532 ss.). Il secondo consolato faceva avanzare di grado il titolare della carica, rispetto agli ex consoli più anziani.

<sup>18</sup> Come segnala P. GARBARINO, *Ricerche sulla procedura d'ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano, 1988, p. 301 e n. 622, si mantiene la preminenza di consoli ed ex consoli sugli altri senatori, in particolare sui *consulares*, che sono stati titolari di una carica amministrativa e collocati fra i *clarissimi*.

Il provvedimento di Valentiniano è verosimilmente motivato<sup>19</sup> dalla pervicace presenza in Roma della setta, fin dal suo primo radicarsi nell'impero duramente combattuta: che si abbia soprattutto riguardo all'Urbe è chiaramente attestato dalla *subscriptio* ('*data Romae*'). Parimenti singolare è la collocazione dell'ordine di pubblicazione nella parte iniziale della *lex*, che prosegue con le sanzioni da comminare ai trasgressori del divieto, a Roma e nelle province, implicitamente invitando il *praefectus praetorio* a indicare con precisione tali misure punitive nell'editto che dovrà accompagnare la normativa imperiale.

3.e. *Nov. Val.* 27, del 448, indirizzata al *praefectus praetorio*, *data* a Ravenna ma *proposita* a Roma, *lex* collocata sotto la rubrica '*De triginta annorum praescriptione omnibus causis opponenda*', è formulata in modo da segnalare la portata della novità introdotta:

*Nov. Val.* 27.8: *Inlustris et praecelsa magnitudo tua, per quam novimus universitatis quiete studiosa diligentia custodiri, legem cunctis provinciis, universis libris adplicandam, propositis vulgabit edictis, ut post triginta, sicut dictum est, annos perniciosa diversarum omnium causarum propositio conquiescat.*

La prescrizione trentennale delle azioni reali e personali già era stata introdotta da Teodosio II nel 424 (C.Th. 4.14.1), ma non sembra aver conosciuto pratica applicazione nella *pars Occidentis*<sup>20</sup>, neppure dopo la pubblicazione del *Codex Theodosianus*, tanto che si rende necessaria una esplicita articolata conferma<sup>21</sup> da parte di Valentiniano con la *Novella* in esame, quasi un quarto di secolo più tardi. La circostanza non depone certo a favore di una buona preparazione di giudici e «operatori del diritto» in genere, mentre fa sorgere molti dubbi sulla puntuale applicazione della normativa vigente. Non sembra, tuttavia, che la *lex* del 448 abbia conosciuto effettivo riscontro nella prassi, se Valentiniano troverà necessario ritornare sulla prescrizione, nel quadro di un provvedimento a contenuto eterogeneo, con *Nov.* 35 del 452<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup>) Così GAUDEMET, *L'Église*, cit., p. 619.

<sup>20</sup>) Come segnala M. AMELOTI, '*Prescrizione (diritto romano)*', in «ED.», XXXV, Milano, 1986, p. 43.

<sup>21</sup>) Cfr. *Nov. Val.* 27.3: '*Ad quam benevolentiam praecipue nos hortata est lex domini patris clementiae meae Theodosii perennis Augusti, qua virtutum suarum morem secutus humano generi profunda quiete prospexit constituens post triginta annos nulla penitus iurgia, quae medio tempore mota non fuerat, excitari. Cuius invicti principis laudibus etiam praesentem legem necesse est adplicari ...*'.

<sup>22</sup>) Così ancora AMELOTI, *Prescrizione*, cit., p. 43 s., che mette altresì in evidenza come proprio *Nov. Val.* 35 rappresenti, nella *pars Occidentis* e poi nei regni romano-barbarici, il testo di riferimento in tema di prescrizione, facendo rinvio alle *Interpretationes* a C.Th. 4.14.1 e a *Nov. Val.* 27.

3.f. *Nov. 2.4*, emanata a Roma nel 454 e indirizzata al *praefectus praetorio*, è tramandata dalla raccolta utilizzata dai commissari alariciani, unitamente ad altre tre *leges*, sotto la rubrica ‘*De postulando*’:

*Nov. Val. 2.4*: ...Inlustris ac praecelsa magnificentia tua lege salubriter constituta edictis propriis in universorum faciet pervenire notitiam, ut, quid erga servanda advocatorum tempora dispositio iusta praefixerit, et adgnoscerent valeant et servare contentant.

Già in precedenza Valentiniano si era occupato della professione forense: nel 443, a breve distanza dal provvedimento di Teodosio, con *Nov. Val. 2.2*, un testo normativo poco perspicuo, che implicitamente si richiama a quello del collega d'Oriente (*Nov. Th. 10.2*)<sup>23</sup>, tra l'altro ponendo l'accento sulla formazione letteraria, più che su quella giuridica, degli avvocati<sup>24</sup>. In questa *lex* Valentiniano ripristina il limite temporale di venti anni, in quanto, come condivisibilmente osservato, si vede «costretto» a pronunciarsi in proposito, dopo che, quattro anni prima, ha pubblicato, e quindi accolto, le *Novelle* di Teodosio a lui inviate<sup>25</sup>. Dopo aver fatto riferimento ad una ‘*dudum elaxata lex*’, cioè la *Nov. Th. 10.2*, Valentiniano ripristina il limite dei venti anni per la durata della professione forense, adducendo l'opportunità di non precludere l'accesso dei giovani alla professione.

4. Il breve esame delle *Novelle*, che presentano formulazioni più o meno articolate dell'ordine di pubblicazione, ha mostrato come questo non si limiti a indicare l'ambito di diffusione e applicabilità del testo normativo o a sottolineare la vigile cura dell'imperatore per il bene dei sudditi, ma inviti il destinatario, solitamente il *praefectus praetorio*, a particolarmente richiamare l'attenzione sugli aspetti più significativi della normativa dettata.

Questa esigenza pare soprattutto avvertita nella *pars Occidentis*, posto che la cancelleria orientale propone un solo esempio, con riferimento all'abrogazione di una precedente normativa, di non poco rilievo per lo svolgimento della professione forense.

---

<sup>23</sup> Così NÖRR, *Eine unbekannte Konstitution*, cit., p. 42. Su alcune disposizioni della *Novella* si veda anche CORBO, *La figura*, cit., p. 9.

<sup>24</sup> Come rileva J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV et V siècles*, Paris, 1979, p. 89.

<sup>25</sup> NÖRR, *loc. ult. cit.* Al proposito, non deve trascurarsi la circostanza che Teodosio II invia al collega di Occidente nel 447, con *Nov. Th. 2*, tutte le *leges* da lui fino a quel momento emanate e che Valentiniano le riceve e attribuisce loro efficacia nella sua *pars imperii* l'anno successivo, con *Nov. Val. 26*.



Ben più numerosi gli esempi forniti dalla legislazione occidentale, forse da intendere come testimonianza di sempre più modesta formazione della burocrazia imperiale, che sembra dover essere guidata anche nell'individuazione della *ratio* delle *leges* e, soprattutto, delle misure più rilevanti appena dettate.

Si ripropone, in altra prospettiva, quanto già avevo rilevato in termini di costruzione del testo normativo nell'attività delle due cancellerie<sup>26</sup>. Nella *pars Orientis* si mostrava grande sensibilità e consapevolezza della diversa finalità e portata di provvedimenti a carattere generale e di quelli volti a risolvere una specifica vicenda, eventualmente raccordandoli entro un unico contesto, che manteneva distinti il caso specifico come motivazione o come prima applicazione di una normativa generale e il dettato di quest'ultima. Nella *pars Occidentis*, invece, la cancelleria dà prova di scarsa sensibilità e cultura giuridica, ma, soprattutto, dell'uso politico dello strumento normativo, in un contesto di debolezza del governo imperiale e dei condizionamenti che subisce da parte di vari poteri forti concorrenti<sup>27</sup>.

Per il profilo qui considerato, il governo della *pars Orientis* mostra la sua solidità e l'efficienza di una burocrazia attenta e preparata, che conosce i suoi compiti e non ha bisogno di particolari istruzioni, se non per specifici risvolti che stanno a cuore al legislatore, come richiamare l'attenzione delle *curiae* cittadine sulla portata di un provvedimento che le riguarda, in un caso, o l'abrogazione di una norma invisa alla categoria contemplata, nell'altro.

Più numerosi e dettagliati gli ordini di pubblicazione con istruzioni, in genere al *praefectus praetorio*: segno di scarso affidamento su preparazione e acume del destinatario, ma anche di consapevolezza della farraginosità e della contraddittorietà che spesso caratterizzano la legislazione occidentale.

L'esempio più clamoroso resta quello delle due Novelle di Valentiniano raccolte sotto la rubrica '*De inuasoribus*', la seconda delle quali, dopo pochi mesi, ribalta il dettato della precedente. L'insistente richiamo ad alcuni aspetti della normativa, ritenuti qualificanti, evidenzia i dubbi sulle capacità del funzionario che dovrebbe sinteticamente enunciare, *antelata edicto*, il contenuto dell'*epistula* imperiale.

---

<sup>26</sup>) BIANCHINI, *Orientamenti*, cit., p. 297 ss. = p. 94 ss.

<sup>27</sup>) Molto efficace la formulazione di JONES, *The Later Roman Empire*, I, cit., p. 341 ss. (*Powers behind the Throne*), che mette bene in luce il diverso peso e impatto dei vari centri di potere sull'operato in genere e sulla legislazione in specie dell'una e dell'altra *pars imperii*.

